

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*; giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile

GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA: sezioni di Pellaro, Gallina, Gallico e Catona.

(Omissis).

Esaurita la discussione di cui al punto (1/c), si passa a discutere il punto (1/d) dell'ordine del giorno riguardante la costa calabra nel comune di Reggio Calabria, precisamente le sezioni di: Pellaro, Gallina, Gallico e Catona. Il vice presidente riferisce che le zone tinte in verde sul colore verde sulle planimetrie, inviate già da tempo ai vari membri della commissione, hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Infatti va rilevato che il tratto continentale della costa che interessa lo stretto è caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumi a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale.

(Omissis).

Sezione di Catona, detto comprensorio può essere delimitato come segue:

si propone la protezione di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione Catona.

La protezione di cui ai punti (1/a, b, c, d), si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte.

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Messa ai voti la protezione di cui ai punti (1/a, b, c, d), nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(Omissis).

(4275)

PER COPIA CONFORME
IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Angelo Calvani)

Decreto Ministeriale 3 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Zola Predosa.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Zola Predosa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Zola Predosa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto costituisce un quadro naturale fra i più belli e suggestivi dell'Appennino emiliano, quadro nel quale il dolce declivio dei pendii collinari, la fusione perfetta fra le aree coltivate e le macchie di ceduo ed alto fusto, l'affiorare di caratteristici carsismi gessosi concorrono alla definizione di un ambiente veramente singolare nel contesto del basso Appennino;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Zola Predosa e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli catastali 34, 35, 36, 38, 39 e 40 del nuovo catasto terreni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla linea limite di confine con il comune di Monte S. Pietro fino all'intersezione con la linea limite del foglio 38, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 35, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 36, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite di confine con il comune di Casalecchio di Reno, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Sasso Marconi, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Monte S. Pietro innanzi citato.

Da tale delimitazione rimangono escluse le zone già urbanizzate con le lettere A e B sui fogli 38 e 34, le quali sono così identificate:

zona A: aree intorno al perimetro formato dalla strada provinciale della Valle del Lavino, da un tratto della strada di P.R. insistente sulla particella 84 e dalle linee limite delle particelle 93, 97, 98, 78, 70 e 136;

zona B: aree intorno al perimetro formato da un tratto della strada provinciale della Valle del Lavino, e dalle linee limite delle particelle 27, 60, 64, 34, 35, 182, 36 e 13.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Zola Predosa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 3 marzo 1976

p. Il Ministro: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 29 maggio 1973, presso la sede della soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, in Bologna, via IV Novembre n. 5, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche della provincia di Bologna.

(Omissis).

La commissione rilevato che le zone site in comune di Zola Predosa (Bologna) segnate in catasto ai fogli numeri 34, 35, 36, 38, 39, 40 hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto costituiscono un quadro naturale fra i più belli e suggestivi dell'Appennino emiliano, quadro nel quale il dolce declivio dei pendii collinari, la fusione perfetta fra le aree coltivate e le vaste macchie di ceduo ed alto fusto, l'affiorare di caratteristici carsismi gessosi concorrono alla definizione di un ambiente veramente singolare.

(Omissis).

con voti unanimi e palesi vota la protezione ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle zone sopraindicate.

Tali zone sono delimitate dalla linea limite di confine con il comune di Monte S. Pietro, fino all'intersezione con la linea limite del foglio 38, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 35, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 36, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite di confine con il comune di Casalecchio di Reno, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Sasso Marconi, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea di confine del comune di Monte S. Pietro innanzi citato.

(Omissis).

(4107)

PER COPIA CONFORME
IL SOPRINTENDENTE

(Dott. Arch. Angelo Chivani)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota n. 9383 del 15 dicembre 1975, con la quale la giunta regionale umbra fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché collocato a riposo, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dott. Luigi Piazza con il dott. Costante Bonci;

Decreta:

Il dott. Costante Bonci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Luigi Piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4244)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 128.232, di cui al mod. B-Import n. 4461280 rilasciato in data 14 febbraio 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, per l'importazione di 600 cartoni di champagne di origine Francia e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,